

**IL VENTUNALOGO DI
EUROPA MONDO APERTO**

1. L'Italia sia una Repubblica democratica in cui la sovranità appartiene al Popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione; e in cui il Popolo liberamente accetta la parziale, circostanziata e sempre revocabile, ovvero ampliabile, cessione di sovranità in favore del consesso degli altri Popoli partecipi, tramite le rispettive Costituzioni, al progetto di costruzione continua dell'Unione Europea secondo i principi espressi negli altri punti della presente declaratoria, che sono altrettanti principi della Costituzione Italiana.

2. Tutti gli stranieri che chiedono di entrare in Italia o in qualsiasi altro Stato d'Europa – o che ci provano, anche senza chiederlo – perché nel loro Paese la vita è impossibile, siano accolti come fossero italiani o europei; come fossero semplicemente umani, che è esattamente ciò che sono.

**FONTI DALLA
COSTITUZIONE ITALIANA**

Art. 1 "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

Art. 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

Art. 10, secondo, terzo e quarto comma "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici."

Art. 26 "L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici."

Art. 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

3. Tutti i lavoratori che lo desiderano partecipino in una forma razionale alla gestione delle proprie aziende, private o pubbliche. Lo Stato, cioè il Popolo, produca una quantità di beni e servizi, specie i beni e i servizi di utilità generale; e nessuno di quelli che fanno impresa privata lo faccia recando danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana – sennò, semplicemente lo Stato, cioè il Popolo, gli tolga l'impresa e la destini al bene comune.

Art. 46 "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende."

Art. 43 "A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale."

Art. 41 "L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali."

Art. 42, secondo e terzo comma "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale."

4. L'Italia non dia mai nessun contributo, di nessun modo – nemmeno camuffato – all'impiego delle armi per la gestione delle controversie tra Popoli e tra Stati; e così nessun altro Paese d'Europa. E però si sostengano sempre, pacificamente in tutti i modi possibili, quei Popoli che si difendono dalle armi degli Stati o del proprio Stato stesso.

5. Tutti i diritti umani e civili siano riconosciuti ed esercitati; e se la collettività capisce che è venuto il tempo di un nuovo diritto umano o civile, per via di partecipazione e azione politica diventi legge anche quella novità.

Art. 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo."

Art. 10 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici."

Art. 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale."

Art. 3, secondo comma "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

6. Tutti lavorino un numero di ore al giorno, un numero di giorni a settimana, un numero di settimane all'anno e un numero di anni nella vita, tali che ci sia lavoro per tutti e la vita sia bella.

7. La cultura, la ricerca scientifica e tecnica, il patrimonio storico e artistico, il paesaggio, l'ecosistema – tutto questo sia un bene comune e un valore per tutti; e ci si spendano tanti soldi, pubblici o recuperati al pubblico, perché questo bene-valore sia una ricchezza in costante aumento.

8. Tutti – che abbiano fede in qualche dio, qualsiasi, o in nessuno – possano nutrirsi di spiritualità, se lo vogliono. E nessuno, nemmeno con la scusa del terrorismo – religioso o laico –, sia intaccato nei propri diritti di libertà, espressione e riservatezza.

Art. 36, primo e secondo comma "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge."

Art. 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."

Art. 9 "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione."

Art. 33, primo comma "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento."

Art. 19 "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."

Art. 16 "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge."

9. Tutti guadagnino il giusto.

Le donne guadagnino quanto gli uomini, a parità di lavoro, e abbiano le stesse prospettive di carriera, a parità di talento; e anzi, le donne abbiano dei vantaggi di reddito e delle tutele di carriera in più degli uomini, se oltre che del lavoro devono occuparsi di famiglia e casa. E gli stranieri in ogni Paese guadagnino quanto i nativi, a parità di lavoro, e abbiano le stesse prospettive di carriera, a parità di talento.

Art. 36, primo comma "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa."

Art. 37, primo comma "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione."

Art. 35, primo, secondo e terzo comma "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro."

10. I ragazzini non debbano lavorare, ma studino e giochino tutti; la scuola pubblica di ogni ordine e grado sia davvero ben fatta, pienamente accessibile e frequentata con profitto diffusissimo. E l'Arte, la Storia e la Scienza in particolare siano studiate e insegnate con grande cura.

Art. 37, secondo e terzo comma "La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione."

Art. 34, primo, secondo e terzo comma "La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi."

Art. 30, primo e secondo comma "E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti."

Art. 33, primo e secondo comma "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi."

11. Tutti siano uguali davanti alla legge; e se c'è qualcuno che in partenza è svantaggiato rispetto agli altri per un motivo qualsiasi, quanto a possibilità materiali o immateriali, lo Stato faccia in modo che lo svantaggio venga colmato prima possibile.

Art. 3, "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza*, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."

[*]:
sul vocabolo 'razza' Gruppo PALADE / Europa Mondo Aperto promuove una campagna per la

PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

"Modifica all'articolo 3 della Costituzione concernente la pari dignità sociale e l'eguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini"

Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 della Costituzione).
Il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", è sostituito dal seguente: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

12. Lavorino tutti; tranne quelli che non possono. E il lavoro di ciascuno sia sempre di quelli che fanno bene al lavoratore, alla collettività e al Paese.

Art. 1, primo comma "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro."

Art. 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."

13. Tutti abbiano le informazioni per dire ciò che pensano sugli argomenti che riguardano la vita di tutti; e la possibilità di farlo: di dirlo, scriverlo e diffonderlo.

Art. 21, primo comma "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."

14. Tutti quelli che lavorano armati – esercito, polizia, carabinieri, finanza, servizi: tutti – siano fedeli alla legge e alla sovranità popolare, e sempre e soltanto a questo.

Art. 28 "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici."

Art. 13 "La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva."

Art. 27, primo e secondo comma "La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva."

15. Tutti quelli che non possono lavorare siano assistiti e mantenuti dallo Stato; così quelli che hanno un infortunio o una malattia, così quelli che hanno già lavorato abbastanza.

16. Tutti abbiano il piacere, oltre che l'interesse, di occuparsi della vita politica, dacché questa non fornisce più solo motivi di distacco o, peggio, disgusto; e se serve si uniscano in associazioni, movimenti, partiti, per raggiungere i propri scopi politici. E tutti vadano a votare, perché i partiti in lizza sono effettivamente l'espressione di quel piacere e di quell'interesse.

Art. 38 "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera."

Art. 18 "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare."

Art. 17 "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica."

Art. 49 "Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale."

17. Tutti rispettino le leggi, e chi lavora in una qualunque funzione pubblica le rispetti con particolare disciplina, e onore.

18. Tutti i lavoratori abbiano una coscienza sindacale, dacché l'attività del sindacato riacquista il prestigio per cui è nata e grazie alla quale ha vinto le proprie battaglie; e nessuna azienda li discrimini per la collocazione ideologica di quella coscienza e di quell'attività, qualunque essa sia.

19. Quelli che stanno in prigione ci stiano in spazi e modi di rispetto, di riabilitazione, di umanità.

20. Tutti siano curati come si deve, e nessuno sia curato contro voglia; nemmeno contro la sua propria voglia: chi vuole smettere di esser curato contro ogni speranza e dignità, lo si lasci in pace e anzi lo si accompagni alla fine nel modo migliore possibile.

Art. 54 “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

Art. 39 “L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.”

Art. 27, terzo e quarto comma “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”

Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

21. Tutti paghino le tasse, e chi guadagna o possiede di più le paghi in proporzione maggiore di chi guadagna o possiede meno; tutti paghino la giusta tassa di successione, perché quella fortuna toccata a qualcuno senza particolari meriti sia meno ingiusta possibile, e la giusta tassa patrimoniale, perché alla contribuzione alle necessità collettive non ci si possa sottrarre immobilizzando il proprio reddito in una forma qualsiasi.

Art. 53 “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”


Art. 3, secondo comma “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”



progetto **Europa Mondo Aperto**

*per una partecipazione europeista
di sinistra alle elezioni del 2019*

*per portare la Costituzione Italiana
in Europa e non viceversa*



Gruppo PALADE

associazione informale
per la Costituzione Italiana in Europa

web www.europamondoaperto.weebly.com

Facebook: Europa Mondo Aperto

email europamondoaperto@gmail.com

tel 3492784282